

Specializzazioni forensi, è scontro tra Ordini e Associazioni sulla formazione

LINK: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/specializzazioni-forensi-e-scontro-ordini-e-associazioni-formazione-ADDZxIB#1252326508>

Specializzazioni forensi, è scontro tra Ordini e Associazioni sulla formazione di Francesco Machina Grifeo Scoppia la polemica tra Ordini e Associazioni sulle Specializzazioni forensi dopo l'impugnazione del Regolamento (G.U. del 12/1/21) da parte dell'**Ordine degli avvocati** di Roma, sulla stessa linea sarebbero anche i Consigli dell'**Ordine** di Palermo e Napoli, sul fronte opposto invece **Milano**. Secondo il Presidente del Coa capitolino Galletti sarebbe illegittima la previsione secondo la quale gli **ordini professionali** per partecipare al percorso formativo dei futuri specialisti "debbono stipulare apposite convenzioni con le associazioni specialistiche maggiori e rappresentative, laddove la legge riconosce agli Ordini la mera facoltà di farlo, e dunque la possibilità di procedere anche autonomamente - al pari del **Consiglio nazionale forense** - senza necessità del consenso di soggetti privati". In tal modo dunque si violerebbe l'articolo 9 della legge professionale 247/2012. Sul fronte

opposto invece l'**Ordine di Milano** che per bocca del Presidente **Vinicio Nardo** afferma: "È evidente che c'è un timore della specializzazione, di creare degli albi chiusi anche senza riserva di competenza, è chiaro che c'è una paura del futuro, ma il mondo è cambiato". Per il Presidente dell'Unione delle camere civili, Antonio de Notaristefani: "Tutti hanno diritto di agire in giudizio a tutela dei loro diritti, ed interessi legittimi, e credo che, se quella censura venisse accolta, avrei qualche seccatura in meno. Ma è giusto valutare quelle lamentele nel merito". "Io non credo - prosegue in un post su Facebook - che la necessità di una intesa, o la leale collaborazione tra colleghi, possa limitare le prerogative di qualcuno; ma in ogni caso, ricordo solo a me stesso che l'articolo 29, lettera e) di quella stessa legge prevede che il Coa 'promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35, comma 1, lettera S'. Oggi, anche quelle associazioni, pur essendo private, svolgono

una funzione pubblica, attribuita loro dalla legge, e non dal regolamento ministeriale". Critico verso il ricorso anche il Presidente Nazionale degli **Avvocati Giuslavoristi Italiani (Agi)**, Aldo Bottini secondo cui quello sceso in campo sarebbe il medesimo "asse" - Roma, Napoli e Palermo - che già bloccò il regolamento nel 2015, mentre l'**Avvocatura** deve essere unita in un percorso "professionalizzante" che non può prescindere dal ruolo delle associazioni specialistiche. "Del resto - prosegue - la questione relativa alla coabitazione forzata tra ordini e associazioni era già presente nel 2015 ma nei ricorsi di allora non c'era traccia: se ne sono accorti adesso?". Altra censura arriva anche dall'Unione delle Camere penali. In una intervista al "Dubbio", Paola Rubini, componente di giunta dell'Ucpi e direttore della Scuola Nazionale di Alta formazione specialistica dell'**avvocato** penalista, ha ribadito il ruolo centrale e non aggirabile dell'Unione nella formazione dell'**avvocato** in materia penale. Sulla stessa linea l'Unione nazionale degli **avvocati** amministrativisti

(Unaa) che "rivendica la propria centralità" nel percorso di specializzazione in diritto amministrativo, e manifesta "sin d'ora piena disponibilità a fornire il proprio contributo di competenza e conoscenza al **CNF**, al Ministero, ai Consigli dell'**Ordine** per una miglior disciplina delle specializzazioni, sul p r e s u p p o s t o dell'eliminazione di ogni rilievo esterno degli indirizzi nello specifico settore". L'Unaa però converge sulla posizione del Coa di Roma su un altro aspetto messo in evidenza da Galletti, quello della suddivisione "di conio regolamentare dei tre settori principali (civile, penale ed amministrativo) in svariati 'indirizzi' che poi hanno rilievo anche esterno" non presente nella norma. Anche l'Associazione infatti ha espresso "una valutazione negativa" sulla previsione degli "indirizzi di specializzazione" relativi al settore del diritto amministrativo, introdotti con i decreti sulle specializzazioni forensi e non previsti dalla legge. L'introduzione degli indirizzi, avverte, può "creare gravi difficoltà organizzative nella gestione del sistema delle specializzazioni, ed effetti di inutile complicazione e di confusione" nei rapporti con l e p u b b l i c h e

amministrazioni.